

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI  
XXV ANNIVERSARIO  
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI  
18 ottobre 1990 – 18 ottobre 2015

GIORNATA DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali.  
Problematiche attuali e sviluppi legislativi*  
Roma, Sala San Pio X  
3 ottobre 2015

*L'armonizzazione tra i due Codici: problematiche giuridiche aperte,*

Rev. Prof. PABLO GEFAELL

*Vice Rettore Pontificia Università della Santa Croce*

RELAZIONE

**SOMMARIO:** 1. Introduzione: la necessaria armonizzazione non è uniformazione disciplinare; 2. Le proposte di armonizzazione accolte nel testo finale; 2. a) Il canone latino sull'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* al momento del battesimo; 2. b) Il momento effettivo del cambio di Chiesa *sui iuris*; 2. c) L'annotazione dell'iscrizione alla Chiesa *sui iuris* nel registro dei battesimi; 2. d) La possibilità di battezzare un bambino di genitori acattolici; 2. e) La benedizione del sacerdote per la validità del matrimonio orientale; 2. f) Il ministro sacro latino competente per celebrare il matrimonio di due orientali; 2. g) I sacerdoti cattolici che benedicono il matrimonio di due ortodossi; 3. Altre questioni proposte in Commissione ma risolte tramite altri mezzi; 4. Questioni proposte in Commissione ma che non sono state accolte.

*1. Introduzione: la necessaria armonizzazione non è uniformazione disciplinare*

L'armonia tra i due Codici esistenti nella Chiesa cattolica – quello latino e quello orientale – è stata una necessità sentita sin dall'inizio dell'opera codificatrice canonica. Certamente, le diverse Commissioni di redazione e di revisione portarono a compimento un sincero e lodevole sforzo per raggiungere tale scopo. Tuttavia, come capita ad ogni impresa umana, l'opera compiuta è sempre suscettibile di miglioramenti. Stiamo celebrando ora il XXV anniversario della promulgazione del CCEO e, lungo questi anni, i problemi sorti in ambito dei rapporti pastorali tra i fedeli e pastori delle diverse Chiese orientali cattoliche e della Chiesa latina hanno fatto venire a galla punti discrepanti tra le due discipline che sollecitavano la convenienza di renderle maggiormente compatibili.

Ovviamente, il Codice di Diritto Canonico latino del 1983 e il Codice dei Canoni delle Chiese orientali del 1990 possiedono ambiti di competenza e peculiarità proprie che, in linea di massima, li rendono vicendevolmente autonomi (cf. *CIC* can. 1; *CCEO* can. 1). Tuttavia, oltre ai contenuti di rango costituzionale della Chiesa cattolica che sono comuni ai due i Codici, vi sono altre norme di questi due corpi legali che è conveniente siano concordi, visto che esse non sono particolarità esclusivamente orientali o latine, e sovente sono coinvolte nei negozi giuridici in cui una parte appartiene alla Chiesa latina e l'altra a una delle Chiese orientali cattoliche. In affari di questo genere, appunto, bisogna evitare il più possibile l'esistenza di norme stridenti nelle due discipline applicabili, per non imbattersi nei conseguenti dubbi di diritto.

Tale bisogno è oggi specialmente urgente, dovuto al forte fenomeno immigratorio. Infatti, l'accresciuta mobilità della popolazione mondiale degli ultimi decenni ha fatto sì che gran numero di cristiani orientali, cattolici e non cattolici, abbiano lasciato il loro tradizionale luogo di origine per stabilirsi nei paesi cosiddetti occidentali, portando con sé il proprio patrimonio liturgico, spirituale, teologico e disciplinare, che costituisce la loro identità rituale e culturale. La presenza di un numero non indifferente di fedeli orientali in territori occidentali genera molteplici questioni pastorali interecclesiali che vanno risolte con norme chiare e certe. Questi fedeli hanno l'obbligo di osservare il proprio rito ovunque si trovino (*CCEO* can. 40 § 3; cf. *OE* n. 6) e, di conseguenza, l'autorità ecclesiastica competente ha la grave responsabilità di offrire loro i mezzi adeguati perché possano adempiere tale obbligo (*CCEO* can. 193 § 1; cf. *CIC* can. 383 §§ 1-2; *Pastores gregis* n. 72). L'armonizzazione normativa offrirà alle Chiese orientali cattoliche le condizioni necessarie affinché fioriscano<sup>1</sup> (cf. *CCEO* can. 39) e possano adempiere efficacemente la missione loro affidata a favore dell'intera Chiesa (cf. *OE* nn. 1 e 24).

Come San Giovanni Paolo II faceva notare, i territori che storicamente sono a maggioranza latina ma in cui oggi esiste una presenza sempre più consistente e stabile di fedeli orientali in serena convivenza all'interno di una società pluralistica, «potrebbero essere l'ambiente ideale per migliorare e intensificare la collaborazione fra le Chiese (...). Agli Ordinari latini di quei Paesi [- continuava dicendo il santo Pontefice -] raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede (...) sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia. Invito i Gerarchi e il clero orientale cattolico a collaborare strettamente con gli Ordinari latini per una pastorale

---

<sup>1</sup> «La stima che l'Assise conciliare ha riservato alle vostre Chiese nel decreto *Orientalium Ecclesiarum*, e che il mio venerato Predecessore Giovanni Paolo II ha ribadito soprattutto nell'esortazione apostolica *Oriente lumen*, è da me pienamente condivisa, insieme all'auspicio che le Chiese orientali cattoliche "fioriscano" per assolvere "con rinnovato vigore apostolico la missione a loro affidata ... di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo il decreto sull'ecumenismo" (*OE*, 1 [e 24])», BENEDETTO XVI, *Discorso ai Patriarchi e gli Arcivescovi maggiori orientali*, Castel Gandolfo, 19 settembre 2009, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, V/2 (2009), p. 224.

efficace che non sia frammentaria, soprattutto quando la loro giurisdizione si estende su territori molto vasti ove l'assenza di collaborazione significa, in effetti, l'isolamento».<sup>2</sup> Quindi, anche a livello normativo è necessario evitare occasioni di interferenze tra i diversi ordinamenti onde facilitare la concorde e fruttuosa azione evangelizzatrice e pastorale.

Occorre, anche, integrare la normativa del CIC con delle esplicite disposizioni parallele a quelle esistenti nel CCEO circa i rapporti giuridici con gli orientali non cattolici. È noto che, per le specifiche circostanze esistenziali dei soggetti a cui si rivolgeva, il Codice orientale è stato più sensibile di quello latino nel definire le conseguenze canoniche delle questioni ecumeniche. I fedeli orientali cattolici, infatti, vivono spesso in paesi a maggioranza ortodossa e, per tale motivo, devono sbrigare molte faccende con i fratelli orientali non cattolici. Oggi, l'immigrazione di gran numero di ortodossi in Occidente richiede alla disciplina latina di risolvere problemi simili a quelli già affrontati dal Codice orientale e, quindi, le risposte possono essere analoghe.

L'obiettivo, dunque, di questo nuovo sforzo armonizzatore è quello di raggiungere una disciplina armoniosa che offra certezza nel modo di agire pastorale nei casi concreti e frequenti.

A tale scopo, il 27 settembre 2007 Papa Benedetto XVI concesse un'udienza al Presidente e al Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi [PCTL] durante la quale fu messo sul tappeto il bisogno di armonizzare meglio la disciplina dei due codici della Chiesa cattolica. Poco dopo fu costituita all'uopo una Commissione composta da canonisti sia latini che orientali, che ha tenuto otto sessioni dal 29 maggio 2009 al 20 aprile 2010. Frutto di quelle sessioni, il 15 febbraio 2011 fu elaborato un testo con le "Proposte di armonizzazione dei canoni da introdurre nel CIC e nel CCEO", inviato poi a 22 consultori ed esperti di diritto canonico e alle autorità degli Ordinariati latini per orientali. Le risposte furono raccolte il 20 ottobre dello stesso anno nel testo "Osservazioni dei consultori e degli esperti alle Proposte di armonizzazione dei canoni da introdurre nel CIC e nel CCEO definite dalla Commissione di lavoro del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi". Queste Osservazioni furono trasmesse ai membri della Commissione e, quindi, discusse nella sessione del 8 novembre 2011. In seguito, il 23 febbraio 2012 si preparò un testo delle Proposte da inviare alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Questa Plenaria studiò tali Proposte e le approvò il 31 maggio 2012. Il testo finale, elaborato il 15 giugno 2012, consta di undici articoli e forse potrebbe essere la base per un futuro *Motu Proprio* sulla concordia tra i codici.

## 2. *Le proposte di armonizzazione raccolte nel testo finale*

Presenterò qui solo i punti che si è ritenuto opportuno armonizzare ora nelle due discipline, latina e orientale. Ci sarebbero parecchi altri punti da armonizzare, ma sono stati

---

<sup>2</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Orientale Lumen*, in AAS 87 (1995), pp. 745-774, n. 26.

preferiti in primo luogo quelli riguardanti l'iscrizione alla Chiesa sui iuris e quelli riguardanti il matrimonio, perché più urgenti.

Occorre premettere che è stata proposta pure un'uniformazione terminologica generale riguardante il nome della struttura organizzativa che nel CIC viene chiamata indistintamente «Chiesa rituale» (cfr. cann. 111 § 1 e 112 § 2, 3° CIC), «Chiesa rituale sui iuris» (cfr. cann. 111 § 2 e 112 § 1 CIC), oppure «rito» (cfr. can. 383 § 2 CIC). Nel CCEO invece essa è denominata sempre «Chiesa sui iuris» (cfr. can. 27 CCEO). Visto che tale figura gerarchica, anche se ha un rito, non è un rito bensì una struttura organizzativa, sembra più conveniente adoperare la terminologia del CCEO anche nel CIC.

a) *Il canone latino sull'iscrizione ad una Chiesa sui iuris al momento del battesimo*

Il Testo finale delle proposte include quella di aggiungere al can. 111 del CIC un nuovo paragrafo dopo il primo, in cui si raccolga ciò che stabilisce il can. 29 § 1 del CCEO; cioè che, se soltanto uno dei genitori è cattolico, col battesimo il figlio appartiene alla Chiesa del genitore cattolico.

Come si sa, c'è stata parecchia discussione dottrinale al riguardo,<sup>3</sup> ma sia la Congregazione per le Chiese Orientali che la Congregazione per la Dottrina della Fede hanno affermato tale criterio rispondendo ad un caso particolare in cui una donna orientale cattolica, abbandonata dal marito ortodosso, chiedeva cosa doveva fare affinché suo figlio, battezzato ortodosso, fosse ritenuto cattolico. La risposta delle Congregazioni fu che non doveva fare niente poiché, applicando il criterio del can. 29 § 1 del CCEO, anche se aveva ricevuto il battesimo in Chiesa ortodossa, il figlio è ritenuto sempre e comunque cattolico sin dall'inizio, finché dopo i 14 anni non faccia una scelta personale di appartenere alla confessione non cattolica.

Personalmente non sono d'accordo che quella risposta – ragionevole per il caso particolare perché la donna desiderava educare i figli nella Chiesa cattolica – sia generalizzata a tutti i casi, perché se i figli fossero volutamente battezzati ed educati nella Chiesa ortodossa [o in una confessione protestante] sembrerebbe incoerente ritenerli comunque cattolici in base a quest'interpretazione – a mio avviso troppo letterale – del can. 29 § 1 CCEO.

Infatti, se tali bambini fossero da considerarsi cattolici finché facciano una scelta consapevole e personale di essere ortodossi, allora essi incorrerebbero nel delitto di scisma e dovrebbero esser scomunicati dalla Chiesa cattolica. E ciò mi sembra irrealistico.

---

<sup>3</sup> Cfr. D. SALACHAS, *Lo status giuridico del figlio minorenne nei matrimoni misti tra cattolici ed ortodossi. Un problema ecclesiologico, giuridico ed ecumenico*, in H. ZAPP, - A. WEISS, - S. KORTA, (Hrsgg.), *Ius canonicum in Oriente et in Occidente*, Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag (Adnotationes in ius canonicum 25), Frankfurt/M. 2003, pp. 743-758; R. AHLERS, *Rituszugehörigkeit und Rituswechsel nach CIC und CCEO*, in ZAPP, *Ius canonicum in Oriente et in Occidente...*, o.c., pp. 423-432 [qui, pp. 425-428]; G. TREVISAN (ed.), *Quando si diventa cristiani. I sacramenti dell'iniziazione: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2003, p. 293; A. KAPTIJN, *Le statut juridique des enfants mineurs nés des mariages mixtes catholiques-orthodoxes*, in «L'année canonique» 46 (2004), pp. 259-268, [qui, p. 259]; P. GEFAELL, *Matrimonio misto ed iscrizione ecclesiastica dei propri figli: una questione riaperta? Riflessioni su alcune considerazioni recenti*, in «Folia Canonica» 12 (2009), pp. 153-166.

b) *Il momento effettivo del cambio di Chiesa sui iuris*

Per gli studiosi è risaputo che il can. 112 del CIC, nello stabilire le ipotesi in cui un fedele può cambiare Chiesa *sui iuris*, non offre un criterio concreto per conoscere il momento effettivo di tale transito. Invece, il can. 36 CCEO è chiaro al riguardo. Perciò si è proposto di aggiungere un nuovo paragrafo 3 al can. 112 CIC in cui si stabilisca che tale transito ha valore dal momento della dichiarazione fatta dall'interessato davanti all'Ordinario del luogo di quella Chiesa o al parroco proprio o al sacerdote delegato da uno o l'altro di loro, nonché di due testimoni, a meno che il rescritto della Sede Apostolica stabilisca diversamente. Nel testo della proposta si aggiunge che il transito sia annotato nel libro dei battezzati, ma ciò è già stabilito nel can. 535 § 2 CIC.

c) *L'annotazione dell'iscrizione alla Chiesa sui iuris nel registro dei battesimi*

È stata inclusa pure la proposta di indicare nel can. 535 § 2 CIC l'obbligo di annotare nel registro dei battezzati anche a quale Chiesa *sui iuris* è iscritto il neo-battezzato. Finora, nel canone latino si richiede soltanto l'annotazione del cambio di Chiesa, ma nel Codice orientale si stabilisce che ciò si deve fare anche nel momento dell'iscrizione iniziale in occasione del battesimo (cfr. cann. 37, 269 § 2 e 689 § 1 CCEO). Il can. 37 CCEO già vincolava esplicitamente i parroci latini, ma tale obbligo non è affatto conosciuto da loro, perciò era conveniente indicarlo ugualmente nel Codice latino.

d) *La possibilità di battezzare un bambino di genitori acattolici*

Il § 5 del can. 681 CCEO, inesistente nel parallelo can. 868 CIC, offre al ministro cattolico del battesimo la possibilità di battezzare lecitamente il figlio di genitori non cattolici se loro, o almeno uno di loro o chi ne fa le veci legittimamente, lo chiedono spontaneamente, e se per essi è fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro proprio.<sup>4</sup> Visto che tale situazione può presentarsi pure in Occidente, si è proposto di includerla anche nella disciplina latina, aggiungendola come terzo paragrafo del can. 868 CIC.

Tale possibilità implica che il figlio non sarà cattolico, e perciò non dovrebbe essere annotato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica ma occorrerebbe dare ai genitori un certificato affinché quando abbiano occasione comunichino il fatto del battesimo all'autorità della propria confessione religiosa, cui compete annotarlo nei propri registri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Cfr M. BROGI, *Aperture ecumeniche del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in «Antonianum», 66 (1991), pp. 466-467; D. SALACHAS, *I battezzati non cattolici e la promozione dell'unità dei cristiani alla luce del nuovo codice dei canoni delle Chiese orientali*, in D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, C.F.M. (a cura di), *Vitam impendere Magisterio. Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe Di Mattia, O.F.M. CONV.*, Roma 1993, p. 333.

<sup>5</sup> «In questo caso, il battesimo non deve essere registrato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai genitori»: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO & UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Vademecum per la cura pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23

e) *La benedizione del sacerdote per la validità del matrimonio orientale*

Per la validità della forma canonica del matrimonio, il can. 828 del CCEO richiede la benedizione del *sacerdote*. Il diacono in Oriente non può benedire e quindi nessuno dubita che il diacono orientale non è abile per la forma canonica del matrimonio orientale. Invece il can. 1108 del CIC prevede il diacono come valido assistente per la forma canonica, e la LG n. 29 afferma che i diaconi possono benedire i matrimoni. Perciò da decenni si era discusso molto sulla validità del matrimonio orientale benedetto da un diacono latino.<sup>6</sup> Finora, le risposte private del PCTL si limitavano a dire che il diacono non doveva celebrare tali matrimoni, ma non si dava una risposta definitiva sulla loro validità in caso contrario.

Quindi, ora la proposta di armonizzazione consiste nell'aggiungere un terzo paragrafo al can. 1108 del CIC, in cui si affermi chiaramente che soltanto il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra parti orientali nonché tra parte latina e parte orientale, sia cattolica che non cattolica.

Resterà così chiaro che nessun diacono può assistere validamente tali matrimoni. Quelli precedentemente celebrati sono comunque da considerarsi validi, almeno perché nel *dubium iuris* la legge (sulla necessità della benedizione sacerdotale) non obbligava (can. 14 CIC - can. 1496 CCEO).<sup>7</sup>

Questa aggiunta al can. 1108 CIC richiederà alcuni adattamenti in altri canoni del CIC.

In concreto, nel can. 1127 § 1 CIC si dovrà cambiare l'espressione «si richiede l'intervento di un ministro sacro» per «si richiede l'intervento del sacerdote», affinché rimanga chiaro che nei matrimoni misti con ortodossi non basta l'intervento del diacono ma quello del sacerdote. Anzi, visto che non si tratta di qualunque «intervento» sarebbe ancora più chiaro dire: «si richiede la benedizione del sacerdote».

Inoltre, alla fine del can. 1111 § 1 CIC, sulla delegazione della facoltà per assistere matrimoni, sembra conveniente aggiungere: «restando fermo però il § 3 del can. 1108», per lasciar più chiaro ancora che per questo tipo di matrimoni non si può dare la delega ai diaconi.

---

febbraio 2010, n. 10, in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it). Lo stesso afferma la CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, in «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española», anno XX, n° 76 (30 giugno 2006), pp. 51-55, n. 7. Cfr. P. GEFAELL, *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola "Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España (17-21 de noviembre de 2003)" e "Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones (27-31 de marzo de 2006)"*, in «Ius Ecclesiae» 18 (2006), pp. 861-876; IDEM, *Rapporti tra orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO*, in «Eastern Canon Law» 1/1-2 (2012), pp. 249-274, [qui: pp. 256-257].

<sup>6</sup> Per le due opinioni contrarie cfr., per esempio, J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, Roma 2003, p. 266, che ritiene che il diacono latino può assistere validamente quei matrimoni; e D. SALACHAS - K. NITKIEWICZ, *Inter-Ecclesial Relations between Eastern and Latin Catholics: A Canonical-Pastoral Handbook*, English edition by George Dimitry Gallaro, CLSA, Washington D C 2009, p. 29, che affermano che tali matrimoni sono invalidi.

<sup>7</sup> Cfr. P. GEFAELL, *Some Canon Law Issues on the Pastoral Care of Eastern Faithful outside the Territory of Their Church sui iuris*, in LORUSSO L., SABBARESE L. (a cura di), *Oriente e Occidente: respiro a due polmoni - Studi in onore di Dimitrios Salachas*, Urbaniana University Press, Roma 2014, pp. 21 -36 [qui, p. 32].

Pur se evidente, è anche opportuno aggiungere la stessa clausola («fermo restando il § 3 del can. 1108») alla fine del primo paragrafo del can. 1112 CIC, per ribadire che il Vescovo non può delegare i laici per assistere tali matrimoni.

f) *Il ministro sacro latino competente per celebrare il matrimonio di due orientali*

L'attuale can. 1109 CIC stabilisce che l'Ordinario e il parroco del luogo possono assistere validamente i matrimoni non soltanto dei sudditi, ma anche dei non sudditi, purché almeno uno dei nubendi sia di rito latino.<sup>8</sup> Tuttavia la dicitura del canone può essere misinterpretata nel senso di ritenere erroneamente che, se i due nubendi non appartengono alla Chiesa latina, il parroco e l'Ordinario del luogo saranno sempre incompetenti per assistere il loro matrimonio, anche nel caso in cui quei nubendi fossero sudditi loro (per esempio, in forza del can. 916 § 5 CCEO). La possibilità di confusione non è soltanto teorica o ipotetica. Infatti, tale erronea interpretazione è stata raccolta nel n. 29 del documento della Conferenza episcopale spagnola *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales*, del 21 novembre 2003.<sup>9</sup>

Invece, dalla dicitura del can. 829 CCEO (nel testo ufficiale latino<sup>10</sup>) rimane chiaro che l'Ordinario e il parroco sono incompetenti soltanto se i nubendi non sono loro sudditi («valide benedicunt matrimonium, sive sponsi sunt subditi sive, dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris, non subditi»). Questa dicitura del can. 829 CCEO ha superato la vecchia risposta della Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale del 3.V.1953 sul can. 86 § 1, 2° del m.p. *Crebrae allatae*, in cui sembrava negarsi tale competenza al Gerarca e al parroco.<sup>11</sup> Quindi, ora, se almeno uno dei nubendi è

---

<sup>8</sup> Can. 1109 CIC: «Loci Ordinarius et parochus [...] vi officii [...] valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini».

<sup>9</sup> «Para asistir y bendecir el matrimonio canónico de dos católicos orientales, el Ordinario del lugar y el párroco latinos son, de suyo, incompetentes, aunque los contrayentes sean súbditos.» CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales*, LXXXI Asamblea plenaria, 17-21 noviembre 2003, n. 29, in «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española» anno 17, n° 71 (2003), pp. 56-63.

<sup>10</sup> Perché le traduzioni italiana e spagnola, invece, seguono l'ambigua redazione del can. 1109 CIC.

<sup>11</sup> AAS 45 (1953), p. 313. Cf. CL. PUJOL, *Adnotationes ad Responsa circa MP "Crebrae allatae sunt"*, in «Periodica» 43 (1954), pp. 152-155. La risposta del 1953 venne riferita pure durante i lavori redazionali del CCEO: cf. «Nuntia» 8 (1979) 22. Cf. CL. PUJOL, *Adnotationes ad Responsa circa MP "Crebrae allatae sunt"*, in «Periodica» 43 (1954), pp. 152-155. La risposta del 1953 venne riferita pure durante i lavori redazionali del CCEO: cf. «Nuntia» 8 (1979) 22. Tuttavia tale confusione era già stata chiarita nel 1956 nel senso che: «...detta clausola "modo sint sui ritus" vale soltanto quando gli orientali abbiano sul posto una parrocchia del loro rito legittimamente e formalmente eretta». S.C. PRO ECCL. ORIENT., *Decl. Part. ad Delegatum Apostolicum in S.F.A.S. Prot. N. 576/56*, 30.XI.1956, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, Roma 1987, n. 4617. È ciò fu ulteriormente chiarito nel 1983: «gli Orientali che hanno domicilio o quasi domicilio nei territori ove vi è soltanto Gerarchia latina (...) sono semplicemente sudditi dell'Ordinario del luogo, latino, (...) a tutti gli effetti giuridici, non esclusa la "delega" menzionata (...). Tutti i sacerdoti che hanno "proper delegation" dagli Ordinari Latini di territori qui circoscritti, possono assistere validamente ai matrimoni di Orientali, sudditi di questi Ordinari» COMM. COD. ORIENT., *Respon. Part. Pro-praesidi Commissionis Codici iuris canonici recognoscendo. Prot. N. 44/83/2*, 16.VI.1983, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, Roma 1987, n. 4985, col. 8650-8651 [qui, col. 8651]. Vedi anche J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, o.c., p. 233.

suddito del Gerarca del luogo<sup>12</sup> oppure del parroco del luogo,<sup>13</sup> questi sono certamente competenti per benedire tale matrimonio anche se i nubendi appartengono ad un'altra Chiesa *sui iuris*.

Tale chiarimento, procedente dal tenore del can. 829 CCEO, sembra conveniente introdurlo nel can. 1109 CIC, cambiando la dicitura della sua clausola finale per quest'altra (o simile): «...valide matrimonium assistunt *non tantum subditorum sed etiam, dummodo alterutra saltem pars sit adscripta Ecclesiae latinae, non subditorum*».

g) *I sacerdoti cattolici che benedicono il matrimonio di due ortodossi*

Il can. 833 del CCEO afferma che il Gerarca (orientale) del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico (anche latino) la facoltà di benedire il matrimonio di due ortodossi in certe circostanze.<sup>14</sup> Il CIC invece non dice nulla al riguardo. Sembra perciò conveniente che si aggiunga un § 3 al can. 1116 CIC che raccolga sostanzialmente il menzionato canone orientale. Dicendo, per esempio: «nelle stesse circostanze di cui al § 1, 1° e 2°, l'Ordinario del luogo può conferire a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei membri delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, se essi lo chiedono spontaneamente e purché nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio. Lo stesso sacerdote informi l'autorità competente della Chiesa non cattolica, se ciò si può fare prudentemente».

Si vuole introdurre questa norma dentro il can. 1116 CIC (sulla forma straordinaria del matrimonio) perché, come ho scritto altrove, non si tratta che il sacerdote cattolico "celebri" tale matrimonio, bensì che egli imparta solo una benedizione a un matrimonio già valido di per sé, celebrato in forma straordinaria. Tuttavia, bisogna ammettere che per la mentalità orientale la benedizione del sacerdote è vista come parte essenziale della celebrazione, e ciò può provocare equivoci.<sup>15</sup> Quindi, «In ogni caso, dopo aver ricevuto la facoltà dell'Ordinario del luogo, il sacerdote potrà benedire quel matrimonio ortodosso soltanto se il matrimonio di per sé è valido e lecito. E sarà valido e lecito soltanto se la Gerarchia della Chiesa ortodossa interessata lo riconosce come tale. Quindi è essenziale chiarire questo punto con la Chiesa ortodossa in questione».<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Nel caso che non abbiano proprio Gerarca del luogo (cfr. can. 916 §5 CCEO).

<sup>13</sup> Nel caso che il parroco abbia ricevuto dal loro Gerarca l'incarico di essere loro parroco (cfr. can. 916 §4 CCEO). E sarebbe competente anche nel caso che abbia ricevuto delega per celebrare tali matrimoni (cfr. can. 830 §1 CCEO).

<sup>14</sup> CCEO can. 833: «§1. Il Gerarca del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani di qualche Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio. §2. Il sacerdote cattolico, se è possibile, prima di benedire il matrimonio informi della cosa la competente autorità di quei fedeli cristiani».

<sup>15</sup> Cfr. P. GEFAELL, *Some Canon Law Issues*, o.c., p. 34.

<sup>16</sup> P. GEFAELL, *I documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, in S. MARINČÁK (ed.), *Diritto particolare nel Sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese*



### 3. Altre questioni proposte in Commissione ma risolte tramite altri mezzi

Il lavoro della Commissione aveva individuato inizialmente più questioni da armonizzare, ma nel frattempo alcune di loro sono state risolte per altre vie. In concreto:

a) Una “Nota esplicativa sul can. 1 CCEO” rilasciata dal PCTL l’8 dicembre 2011<sup>17</sup> ha ormai chiarito che la Chiesa latina è coinvolta implicitamente in ogni norma del CCEO che menzioni esplicitamente la «Chiesa *sui iuris*» nel contesto dei rapporti interecclesiali.

b) La precedente chiarificazione ha risolto molti punti discussi. Principalmente, si risolve definitivamente il dubbio sul valido passaggio di un fedele da una Chiesa orientale alla Chiesa latina se i Vescovi interessati sono consenzienti per iscritto, considerando quindi presunto il consenso della Sede Apostolica. Durante diversi anni, infatti, la prassi della Congregazione per le Chiese orientali non ammetteva tale passaggio visto che il can. 32 § 2 CCEO non nominava “esplicitamente” la Chiesa latina, il CIC can. 112 non prevedeva tale possibilità, e il *Rescriptum ex audientia* del 26 novembre 1992<sup>18</sup> si limitava al passaggio dalla Chiesa latina a quelle orientali e non viceversa.

c) Il 23 febbraio 2012, il PCTL ha scritto una lettera al Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d’America<sup>19</sup> per chiarire che il criterio stabilito nel can. 916 § 4 CCEO (sul necessario accordo tra i rispettivi vescovi per l’assegnazione di un parroco per i fedeli orientali domiciliati in un territorio avente proprio gerarca ma senza parrocchia) abroga la vecchia prassi introdotta dalla Congregazione per le Chiese Orientali nel 1955,<sup>20</sup> secondo cui quei fedeli erano automaticamente affidati al parroco latino del luogo.

### 4. Questioni proposte in Commissione ma che non sono state accolte

Altre proposte di armonizzazione tra i codici sono state eliminate dal testo finale. In concreto:

---

*orientali cattoliche*, (Orientalia et Occidentalia, vol. 2), Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, Kosiče 2007, pp. 355-371 [qui, p. 368].

<sup>17</sup> Cf. PCTL, *Nota esplicativa quoad can. 1 CCEO*, in «Communicationes» 43 (2011), pp. 315-316.

<sup>18</sup> AAS, LXXXV (1993), p. 81.

<sup>19</sup> PCTL, *Litterae ad Conferentiam episcopalem Civitatum Foederatarum Americae Septentrionalis missae quibus pastores christifidelium Ecclesiarum orientalium ibi commorantium designantur*, Prot. N. 13533/2012, del 23 febbraio 2012, in «Communicationes» 35 (2012), pp. 36-37.

<sup>20</sup> Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Lettera all’Esarca Apostolico di Pittsburgh dei Ruteni*, 30 maggio 1955, Prot. N. 803/48, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, n. 4615. Successivamente il criterio fu allargato a «tutti gli orientali che si trovano nella stessa situazione», cfr. *Servizio Informazione Congregazione Orientale*, Gennaio-Febbraio 1982, p. 16. Ciò era stato ulteriormente confermato da una lettera del Delegato Apostolico Mons. Pio Laghi, al Rev.mo John R. Roach, Presidente della Conferenza Episcopale degli U.S.A. datata 24 giugno 1982: cfr. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 1984*, Washington D.C. 1984, pp. 5-9.

a) Visti i pareri discrepanti dei canonisti e la problematicità della materia, è stata scartata la proposta di armonizzare il can. 1102 CIC secondo la diversa e più ampia norma del can. 826 CCEO sull'invalidità del matrimonio celebrato sotto ogni tipo di condizione.<sup>21</sup>

b) Nel caso di un fedele ortodosso che chiede di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica c'era stata discussione tra gli autori sulla validità della sua ascrizione a una Chiesa (di solito quella latina) diversa da quella parallela alla Chiesa ortodossa d'origine, contro ciò che è previsto nel canone 35 CCEO pur senza clausola d'invalidità (cfr. OE 4). Nel CIC non esiste alcuna norma al riguardo. Il PCTL ha ritenuto opportuno non dare una risposta giacché – come affermano due risposte particolari del PCTL, una del 2012<sup>22</sup> e l'altra del 2015<sup>23</sup> – «non si è ravvisato alcun *dubium iuris*, in quanto la norma in oggetto è chiara in se stessa».<sup>24</sup>

Tuttavia, a mio parere tale presa di posizione del PCTL non è tanto chiara ed ha bisogno di una ulteriore delucidazione. Infatti, da un lato, nell'allegato alla risposta del 2012 si dice che nel can. 35 CCEO «la *mens* del Legislatore supremo non era quella di stabilire una norma per il valido transito dei fedeli acattolici alla Chiesa cattolica, ma per formulare *ad liceitatem* una norma capace di proteggere l'identità ecclesiale di questi fedeli» (n. 1).<sup>25</sup> Dall'altro lato, però, lo stesso allegato alla risposta del 2012 afferma che «se un parroco latino, senza la licenza della Sede Apostolica richiesta dal can. 35 CCEO, ascrive due fedeli ortodossi alla Chiesa latina e poi assiste al loro matrimonio, il matrimonio è nullo per difetto di forma di celebrazione prescritta dai cann. 828, 829 § 1 CCEO a quale sarebbero tenuti questi fedeli» (n. 4).<sup>26</sup> Da quest'affermazione si deduce chiaramente che tale matrimonio è nullo perché quei fedeli accolti nella Chiesa cattolica, malgrado essere stati (invalidamente) ascritti alla Chiesa latina, *in realtà non sono latini bensì orientali* e, perciò, il parroco latino è incompetente per celebrare il loro matrimonio (cfr. can. 829 § 1 CCEO). Da parte sua, la più recente risposta particolare del 2015 ribadisce che non occorre un'interpretazione autentica, visto che «la prassi immemorabile della Chiesa è abbastanza chiara sull'obbligo di ogni fedele cristiano di mantenere il proprio rito».<sup>27</sup> Allora, tutto fa pensare che la norma del can. 35 CCEO non è soltanto per la liceità dell'ascrizione (come diceva il n. 1 dell'allegato alla risposta del 2012), bensì per la sua validità (come si deduce dal n. 4 dell'allegato alla risposta del 2012 nonché dalla risposta del 2015). Insomma, penso, che il PCTL ritiene sia chiaro che

---

<sup>21</sup> Su questo, cfr. P. GEFAELL, *Il matrimonio condizionato durante la codificazione pio-benedettina. Fonte del c. 826 CCEO*, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995), pp. 581-625 [in concreto, pp. 619-623].

<sup>22</sup> PCTL, *Risposta particolare Prot. N. 13812/2012*, del 5 novembre 2012, pubblicata in <http://delegumtextibus.va>.

<sup>23</sup> PCTL, *Risposta particolare Prot. N. 14839/2015*, del 17 aprile 2015, pubblicata in <http://delegumtextibus.va>.

<sup>24</sup> PCTL, *Risposta particolare del 5 novembre 2012*.

<sup>25</sup> PCTL, *Risposta particolare del 5 novembre 2012*, Annesso, n. 1.

<sup>26</sup> PCTL, *Risposta particolare del 5 novembre 2012*, Annesso, n. 4.

<sup>27</sup> «...the immemorial praxis of the Church is quite clear on the obligation of each Christian faithful to retain their proper rite» PCTL, *Risposta particolare del 17 aprile 2015*.

secondo il can. 35 CCEO l'ascrizione alla Chiesa *sui iuris* cattolica parallela a quella non-cattolica di origine avviene *ipso iure* e che ogni diversa ascrizione va ritenuta nulla. Tuttavia, a mio avviso, ciò avrebbe dovuto essere detto più esplicitamente, senza lasciare spazio a incertezze.

c) Per gli orientali, la dispensa della forma canonica del matrimonio è riservata al Patriarca o alla Sede Apostolica (cfr. can. 835 CCEO), diversamente dalla disciplina latina in cui tale facoltà compete all'Ordinario del luogo, e vale solo per i matrimoni misti (cfr. can. 1127 § 2 CIC). Quindi, era pervenuta la richiesta che nei luoghi fuori il territorio della Chiesa patriarcale tale dispensa potesse essere concessa anche dal Nunzio o addirittura dal Gerarca o dall'Ordinario del luogo, perché in quei territori non è facile ricorrere al Patriarca. Alla fine, tenendo presente l'importanza per gli orientali del rito sacro per la celebrazione del matrimonio, il PCTL ha deciso di non modificare la disciplina vigente.

Fin qui abbiamo illustrato e commentato le proposte studiate e approvate dal PCTL. Ovviamente, l'ultima parola sarà sempre del supremo Legislatore.